



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF061

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 8

OGGETTO	ALCUNE MISURE PREVISTE DALLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL D.L. 4/2019
RIFERIMENTI	D.L. 4/2019 CONV. IN L. 26/2019, PUBBL. IN G.U. N. 75 DEL 29/03/2019
CIRCOLARE DEL	01/04/2019

Sintesi: il D.L. 4/2019 recante "Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza e pensioni", convertito in L. 26/2019, pubblicata in G.U. n. 75 del 29/03/2019, è intervenuto, tra l'altro, sui seguenti aspetti:

- requisiti per l'autorizzazione all'esercizio di assistenza fiscale da parte dei CAF
- sanzioni in materia di infedele asseverazione o visto di conformità
- disposizioni in materia di patronato
- detassazione TFS
- disposizioni in materia di giochi.

La legge di conversione del D.L. 4/2019 (cd. "Decretone"), oltre a disciplinare gli aspetti relativi alle condizioni di accesso al reddito/pensione di cittadinanza e le disposizioni relative all'accesso anticipato alle pensioni, è **intervenuto sulle seguenti disposizioni**:

- normativa riguardante i **requisiti per l'autorizzazione all'esercizio di assistenza fiscale da parte** dei centri di assistenza fiscale (CAF);
- disciplina delle **sanzioni previste in materia di infedele asseverazione o visto di conformità** nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata effettuata mediante CAF/professionista;
- **disciplina in materia di istituti di patronato**, modificando taluni limiti da cui dipende la costituzione o lo scioglimento degli istituti medesimi;
- **detassazione del TFS** in misura crescente rispetto al tempo trascorso fra la cessazione del rapporto di lavoro e la corresponsione della relativa indennità di fine servizio;
- **disciplina in materia di giochi**:
 - ✓ **aumento della ritenuta sulle vincite** e delle **aliquote** del prelievo erariale unico (PREU) applicabili agli apparecchi da intrattenimento;
 - ✓ inasprimento delle **sanzioni contro il gioco abusivo**
 - ✓ introduzione di una nuova sanzione per il gioco effettuato con **apparecchi non conformi ai requisiti previsti dal TULPS**.

REQUISITI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ASSISTENZA FISCALE DEI CAF (art. 6)

L'art. 6 della legge di conversione del D.L. 4/2019 **modifica** la **normativa** riguardante:

- i **requisiti per l'autorizzazione all'esercizio di assistenza fiscale da parte dei CAF**
- prevedendo la **soppressione del requisito** riguardante il **numero minimo di dichiarazioni** validamente **trasmesse da ciascun CAF**.

L'art. 7, co. 2-ter, del decreto del MEF n. 164/1999, recante norme per l'assistenza fiscale resa dai CAF per le imprese e dipendenti, dai sostituti d'imposta e professionisti ex art. 40 del D.lgs. 241/1997

- reca uno dei **requisiti** che devono essere **soddisfatti dai CAF**
- ai fini del **rilascio dell'autorizzazione** da parte **dell'Agenzia delle entrate**.



Nota: tale disposizione è stata introdotta dall'art. 35 del D.lgs. 175/2014 e successivamente modificata dalla legge di stabilità 2016.

In particolare, si richiede che l'**Agenzia delle entrate**

- **verifichi** annualmente che la **media delle dichiarazioni validamente trasmesse** da ciascun CAF nel **triennio precedente**
- **sia almeno pari all'1% della media** delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai **soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel medesimo triennio**.

Per i **CAF riconducibili alla medesima associazione/organizzazione o a strutture da esse delegate** ex art. 32 del D.lgs. 241/1997, il requisito indicato è considerato nel suo complesso.



MODIFICHE PREVISITE DALLA LEGGE DI STABILITÀ 2016: il citato requisito è stato confermato per i CAF autorizzati successivamente al 13/12/2014 dall'art. 35, co. 3, del D.lgs. 175/2014, così come modificato dalla legge di stabilità 2016, la quale ha previsto tuttavia

- un **marginale di flessibilità** ai fini del rispetto del requisito
- pari a uno **scostamento massimo del 10%**.

La stessa norma estende il **requisito ai CAF autorizzati anteriormente al 13/12/2014** limitatamente alle **dichiarazioni trasmesse negli anni 2015-2017**.



Nota: la legge di conversione del D.L. 4/2019 ha disposto:

- la **soppressione del suddetto requisito**, e quindi l'abrogazione del citato co. 2-ter, art. 7, del decreto del MEF n. 164/1999,
- **nonché** delle sue successive **modificazioni** previste dal **co. 3, art. 35, del D.lgs. 175/2014**, e dall'art. 1, co. 949, lett. i) e l), e 951, lett. c), della **legge di stabilità 2016**.

SANZIONI IN MATERIA DI INFEDELE ASSEVERAZIONE O VISTO DI CONFORMITÀ (art. 7-bis)

L'art. 7-bis della legge di conversione del D.L. 4/2019:

- ➔ **attenua le sanzioni** previste in materia di **infedele rilascio del visto di conformità sul mod. 730** o della asseverazione degli studi di settore/ISA
- ➔ in relazione alla **predisposizione del mod. 730**.

VISTO INFEDELE: modificando il **co. 1, lett. a), art. 39, del D.lgs. 241/1997**, in materia di dichiarazione dei redditi, viene **previsto** che:

- ⇒ i **responsabili dei CAF** e i **professionisti abilitati** che rilasciano un **visto infedele** relativamente a un mod. 730:
 - **non sono più tenuti** al pagamento di una somma pari all'importo **dell'imposta** e degli **interessi** che sarebbero stati richiesti al contribuente in caso di controllo formale della dichiarazione ex art. 36-ter Dpr 600/73
 - **rimanendo responsabili**, come in precedenza:
 - ✓ **per la sanzione del 30%**
 - ✓ **sempreché** il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.



Visto di conformità ad altre dichiarazioni

Rimane immutato il regime del visto di conformità infedele per tutte le altre dichiarazioni (mod. Iva, Redditi, Irap e 770), nel qual caso

- continua ad applicarsi la **sanzione formale da € 258 ad € 2.582 per singola dichiarazione**
- senza applicazione del cumulo giuridico.

Inoltre rimane ferma la punibilità nel solo caso di importo minimo iscrivibile a ruolo, pari a € 30 (art. 3 co. 10 DL 16/2012).

Quale diretta conseguenza della novità intervenuta, art. 7-bis D.L. 4/2019 **modifica il co. 3, art. 5, del D.lgs. 175/2014**, prevedendo che:

- ➔ **le maggiori imposte e gli interessi relativi** a seguito del **controllo formale**
- ➔ rimangono ad esclusivo **carico del contribuente**

in modo analogo a quanto previsto per tutte le altre dichiarazioni.

DICHIARAZIONE RETTIFICATIVA

La nuova lett. a) del citato co. 1 continua prevedere la **possibilità** (semprech  l'infedelt  del visto non sia gi  stata formalmente contestata dall'Agenzia) che il **CAF/professionista**:

- ➔ **trasmetta una dichiarazione rettificativa del contribuente**
- ➔ o, se il contribuente non acconsente alla nuova dichiarazione, **trasmetta una comunicazione dei dati relativi alla rettifica** il cui contenuto   definito con Provvedimento dell'Agenzia

potendo, in tal caso avvalersi del ravvedimento operoso, abbattendo la sanzione dovuta secondo la relativa disciplina (art. 13 D.lgs. 472/97).

N.B.: in precedenza la presentazione della dichiarazione rettificativa aveva la funzione di evitare la responsabilit  per le imposte e gli interessi, permanendo applicabili le sanzioni che potevano essere ravvedute.

Peraltro, anteriormente alla legge di conversione del DL 193/2016 la regolarizzazione era ammessa solo entro il 10 novembre (con conseguente abbattimento della sanzione solo a 1/9); con l'introduzione di tale disposizione il ravvedimento veniva esteso nei termini ordinari.

Nota: si ricorda che non risulta ancora chiaro se il termine per gli abbattimenti da 1/8 in poi debba fare riferimento al termine di presentazione della dichiarazione in cui   stata commessa la violazione, oppure ad anni solari rispetto alla data in cui questa   stata commessa.

SANZIONE	TERMINE PER LA REGOLARIZZAZIONE - RAVVEDIMENTO	
	1� IPOTESI	2� IPOTESI
1/9 del minimo	Entro 90 giorni dalla violazione	
1/8 del minimo	Entro 1 anno (365 gg) dalla violazione	Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui � stata commessa la violazione.
1/7 del minimo	Entro 2 anni dalla violazione	Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui � stata commessa la violazione.
1/6 del minimo	Oltre 2 anni dalla violazione	Oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui � stata commessa la violazione.

FAVOR REI: nella considerazione che:

- ⇒ la responsabilit  per l'imposta/interessi dell'intermediario abilitato assumeva, di fatto, una connotazione di natura sanzionatoria
- ⇒ si ritiene debba trovare applicazione il principio del favor rei anche per le violazioni (non gi  contestate e divenute definitive entro il 30/03/2019)

Recidivi: infine, viene **introdotto un nuovo periodo alla citata lett. a), co. 1, art. 39**, prevedendo che le sanzioni da essa previste

- **non sono oggetto della maggiorazione** di cui al co. 3, art. 7, del D.lgs. 472/1997
- cio  **dell'aumento fino alla met  nei confronti di chi**, nei 3 anni precedenti, **sia incorso in altra violazione della stessa indole** (anche se definita in adesione, mediazione o conciliazione).

NORME DI COORDINAMENTO: le modifiche introdotte alla citata lett. a), co. 1, art. 39, D.lgs. 241/1997 hanno comportato la soppressione delle seguenti disposizioni dal co. 1, del medesimo art. 39:

- ✓ lett. a-ter): prevedeva che nell'ipotesi di dichiarazione rettificativa il contribuente fosse tenuto al versamento della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi.
- ✓ lett. a-bis): prevedeva la mancata applicazione della sanzione da € 258 ad € 2.582 nel caso in cui il visto infedele fosse relativo ad un mod. 730





N.B.: considerato che tale ultima disposizione rimane in vigore, al CAF/professionista abilitato potrebbe risultare applicabile:

- non solo la sanzione del 30% calcolata sulle maggiori imposte dovute dal contribuente
- **anche la sanzione specifica da € 258 ad € 2.582.**

Controlli formali: nulla cambia per quanto attiene le modalità di controllo dei mod. 730

- il controllo formale è effettuato nei confronti dei CAF/professionista (anche con riferimento ai dati relativi agli oneri forniti da soggetti terzi indicati nella dichiarazione precompilata)
- il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni è effettuato nei confronti del contribuente.



DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATRONATO (art. 9-bis)

L'art. 9-bis interviene sulla disciplina in materia di istituti di **patronato**, **modificando** taluni **limiti** da cui dipende la loro **costituzione o scioglimento**.

In particolare, **intervenendo sulla L. 152/2001** (Disciplina degli istituti di patronato e di assistenza fiscale), prevede che:

- ➔ **possono essere costituiti/gestiti**, su iniziativa singola o associata, da confederazioni ed associazioni nazionali di lavoratori che, tra l'altro, abbiano sedi proprie in un numero di province riconosciute la cui somma della popolazione sia pari ad almeno il 60% della popolazione italiana, come da ultimo censimento nazionale
- ➔ e che **abbiano sedi di istituti di patronato in almeno 4 Paesi stranieri** (*in luogo degli 8 attualmente previsti*).



Nota: tale requisito, in base a quanto disposto dalla lett. b), co. 1, art. 2, della L. 152/2001, non è necessario per le confederazioni e le associazioni operanti nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

Si rammenta che **per la costituzione degli istituti di patronato alle confederazioni e alle associazioni nazionali di lavoratori** sono richiesti anche i seguenti **requisiti**:

QUALI	REQUISITI PER LA COSTITUZIONE DEGLI ISTITUTI DI PATRONATO
OPERATIVITA'	siano costituite ed operino in modo continuativo da almeno 8 anni
MEZZI RICHIESTI	dimostrino di possedere <ul style="list-style-type: none"> ▪ i mezzi finanziari e tecnici necessari ▪ per la costituzione e la gestione degli istituti di patronato e di assistenza sociale
FINALITA'	perseguano , secondo i rispettivi statuti, finalità assistenziali

Inoltre, si prevede, tra l'altro, che l'istituto di patronato è **sciolto** ed è nominato un liquidatore qualora:

- **abbia realizzato per 2 anni consecutivi attività** rilevante ai fini del **finanziamento**, sia in Italia sia all'estero,
 - in **una quota percentuale** accertata in via definitiva dal Ministero del lavoro
 - **inferiore allo 0,75% del totale** (*in luogo dell'1,5% attualmente previsto*);
- **non dimostri di svolgere attività**, oltre che a livello nazionale,
 - anche in **almeno 4 Stati stranieri** (*in luogo degli 8 attualmente previsti*),
 - **con esclusione** dei patronati promossi dalle organizzazioni sindacali agricole.

TASSAZIONE AGEVOLATA DEL "TFS" NEL PUBBLICO IMPIEGO (art. 24)

L'art. 24, del D.L. 4/2019, in relazione al **Trattamento di Fine Servizio** (o comunque denominato) dei dipendenti del **pubblico impiego** (corrispondente al TFR nel settore privato):

- ➔ è **ridotta l'aliquota IRPEF applicabile** (determinata ex art. 19 co. 2-bis del TUIR) in sede di **cessazione dal rapporto di lavoro**
- ➔ limitatamente all'**imponibile dell'indennità non superiore a € 50.000** con applicazione di una riduzione forfettaria
 - in misura crescente rispetto al tempo trascorso fra la data della erogazione dell'indennità e la data della cessazione del rapporto di lavoro
 - per le cessazioni ante 1/01/2019 il calcolo dell'intervallo decorre partendo dal 1/01/2019.



Nota: il citato art. 19, co. 2-bis, del TUIR prevede che l'aliquota Irpef sia determinata con riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare netto, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al D.lgs. 124/1993, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per 12.

% DI RIDUZIONE	INTERVALLO DI TEMPO	
1,5%	12 mesi	tra l'erogazione dell'indennità e: ▪ la cessazione del rapporto di lavoro ▪ l'1/01/2019 se la cessazione è anteriore a tale data
3%	24 mesi	
4,5%	36 mesi	
6%	48 mesi	
7,5%	60 o più mesi	

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIOCHI (art. 27)

L'art. 27 del D.L. 4/2019 contiene una serie di **disposizioni in materia di giochi**.

RITENUTA SULLE VINCITE

In relazione al gioco numerico a quota fissa denominato **"10&lotto"** e ai relativi **giochi opzionali e complementari**, viene previsto:

- un ulteriore **aumento della ritenuta sulle vincite** fissandola **all'11%**
- con **decorrenza dal 1/07/2019**.



Nota: resta ferma la ritenuta dell'8% per tutti gli altri **giochi numerici a quota fissa**.

EVOLUZIONE NORMATIVA ALIQUOTE PREU

La **legge di bilancio 2019** ha **incrementato le aliquote del PREU** (già precedentemente aumentate dal D.L. 87/2018) nella seguente misura:

- ➔ **dell'1,35%** per gli apparecchi **AWS o new slot** di cui **all'art. 110, co. 6, lett. a), TULPS**;
- ➔ **dell'1,25%** per gli apparecchi **VLT** di cui **all'art. 110, co. 6, lett. b), TULPS**.

Apparecchi	L. 145/2018	PERIODO	
AWP		01-set-18	31-dic-18
VLT			
AWP	20,60%	01-gen-19	30-apr-19
VLT	7,50%		
AWP	20,95%	01-mag-19	31-dic-19
VLT	7,90%		

Apparecchi	L. 145/2018	PERIODO	
AWP	21,03%	01-gen-20	31-dic-20
VLT	7,93%		
AWP	21,10%	01-gen-21	31-dic-22
VLT	8,00%		
AWP	20,95%	dal 01/01/2023	
VLT	7,85%		

Inoltre, la medesima legge di bilancio 2019 ha fissato la **percentuale minima destinata alle vincite (pay-out)** rispettivamente:

- ➔ **al 68% per gli AWP**
- ➔ **e all'84% per le VLT,**

specificando che le operazioni tecniche per **l'adeguamento della percentuale** di restituzione in vincita vanno **concluse entro 18 mesi dalla data del 1/01/2019**.



Nota: il co. 2 dell'articolo in esame, interviene sulle aliquote del PREU previste dal co. 1051, art. 1, della legge di bilancio 2019, **disponendo, appunto, un ulteriore aumento delle aliquote del PREU** applicabili agli apparecchi c.d. new slot pari al **2% (rispetto all'1,35%)**.

APPARECCHI	% ex D.L. 87/2018	% ex L. 145/2018	% ex D.L. 4/2019
AWP	19,25%		
VLT	6,25%		
AWP	19,25%	20,60%	21,25%
VLT	6,25%	7,50%	
AWP	19,60%	20,95%	21,60%
VLT	6,65%	7,90%	
AWP	19,68%	21,03%	21,68%
VLT	6,68%	7,93%	
AWP	19,75%	21,10%	21,75%
VLT	6,75%	8,00%	
AWP	19,60%	20,95%	21,60%
VLT	6,60%	7,85%	

Sono le aliquote vigenti dal periodo 1/09/2018 al 31/12/2018

Le percentuali variano a seconda del periodo di entrata in vigore delle nuove aliquote

RILASCIO DEL NULLA OSTA

Il co. 3 dell'articolo in esame, prevede che:

- il rilascio dei nulla osta di distribuzione previsti dall'art. 38, co. 4, della L. 388/2000, ai produttori e agli importatori degli AWP,
- sia subordinato al versamento di un corrispettivo una tantum di € 100 per ciascun apparecchio.

Per il solo anno 2019: il corrispettivo una tantum previsto dall'art. 24, co. 36, del D.L. 98/2011, sia fissato in € 200 per ogni singolo apparecchio.

Nota: il citato co. 36, dell'art. 24, del D.L. 98/2011, ha stabilito che il rilascio delle concessioni per apparecchi da divertimento e intrattenimento idonei per il gioco lecito (AWP o new slot) venisse subordinato al versamento di un corrispettivo una tantum di € 100 per ogni singolo apparecchio AWP (art. 110, co. 6, lett. a), TULPS), per il quale è richiesto il rilascio/mantenimento dei relativi nulla osta.

ACCESSO AGLI APPARECCHI

Il co. 4 dell'articolo in esame, è riferito all'accesso agli apparecchi AWP che, ai sensi dell'art. 9- quater del D.L. 87/2018, è consentito

- esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria
- al fine di impedire l'accesso ai giochi da parte dei minori.

La disposizione in esame specifica che, in considerazione di quanto previsto dalla legge di bilancio 2019 (art. 1, co. 569, lett. b), e co. 1098), l'introduzione della tessera sanitaria deve intendersi riferita agli apparecchi AWP che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto.

ACCONTI A TITOLO DI PREU

Il co. 5 dell'articolo in esame, prevede che, per il solo anno 2019, i versamenti dovuti a titolo di 1°, 2° e 3° acconto a titolo di PREU degli apparecchi e congegni da intrattenimento di cui al co. 6, art. 110, del TULPS, relativi

- al sesto bimestre (ex co. 13-bis, art. 39, del D.L. 269/2003), sono maggiorati nella misura del 10% ciascuno,
- mentre il quarto versamento dovuto a titolo di saldo è ridotto dei versamenti effettuati a titolo di acconto, comprensivi delle dette maggiorazioni.

In riferimento alle **modalità di assolvimento del PREU** dovuto sui sistemi di gioco di cui all'art. 110, co. 6, lett. a) e b), del TULPS, sono stati emanati, in attuazione del citato art. 39, rispettivamente i **decreti del 12/04/2007 e del 1/07/2010** che stabiliscono i **termini e le modalità per la determinazione e per l'effettuazione dei versamenti del PREU**.

In particolare, i citati decreti direttoriali dispongono che i **concessionari assolvono il PREU**, dovuto per ciascun periodo contabile, mediante **4 versamenti** da effettuarsi alle seguenti **scadenze**:

TRIM.	SCADENZE PER L'ASSOLVIMENTO DEL PREU DA PARTE DEI CONCESSIONARI
I TRIM.	entro il giorno 28 del primo mese del periodo contabile
II TRIM.	entro il giorno 13 del secondo mese del periodo contabile
III TRIM.	entro il giorno 28 del secondo mese del periodo contabile
IV TRIM.	entro il giorno 22 del primo mese del periodo contabile successivo; il 4° versamento del sesto periodo contabile è effettuato entro il giorno 22/01 dell'anno solare successivo

Con riferimento a ciascun anno solare, il concessionario effettua il versamento del PREU, dovuto a titolo di saldo, entro il 16/03 dell'anno successivo e l'importo di ciascuno dei primi 3 versamenti che il concessionario effettua per il singolo periodo contabile è determinato nella misura del 25% dell'ammontare del PREU dovuto per il penultimo periodo contabile precedente.

ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCHI E SCOMMESSE

Il **co. 6 dell'articolo in esame**, modifica l'art. 4 della L. 401/1989, recante le **sanzioni per l'esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa**,

- al fine di renderne più **efficace il contrasto** e
- **disincentivare** i fenomeni di **disturbo da giuoco d'azzardo patologico**.

MISURE	CONTRASTO AL GIOCO ABUSIVO E AL DISTURBO PATOLOGICO
PENE E SANZIONI	Aumento delle pene per chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici riservati allo Stato o ad altro ente concessionario, stabilendo : <ul style="list-style-type: none"> ▪ la reclusione da 3 a 6 anni (<i>in precedenza era da 6 mesi a 3 anni</i>) ▪ e con la multa da € 20.000 a € 50.000 (<i>tale ulteriore pena non era prevista in precedenza</i>).
PIANO DI CONTROLLO	L'ADM è tenuta alla realizzazione , in collaborazione con la GdF e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto

SANZIONI PER APPARECCHI NON CONFORMI

Infine, il **co. 7 dell'articolo in esame**, tramite una modifica apportata al co. 9, art. 110, del TULPS, che **definisce le sanzioni applicabili in materia di apparecchi e congegni da intrattenimento** per il gioco lecito ai quali sono associati o meno premi in denaro,

- ➔ identifica una **nuova sanzione** applicabile a **chiunque produca o metta a disposizione**
- ➔ **apparecchi per il gioco lecito non conformi** ai requisiti previsti dal TULPS.

COSA PREVEDE LA NUOVA SANZIONE: in particolare, **con la nuova sanzione** si stabilisce che

- chiunque, sul territorio nazionale, produca, distribuisca, installi o comunque metta a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli/associazioni di qualunque specie, **apparecchi** destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, **non rispondenti alle caratteristiche di cui ai co. 6 e 7** (che disciplinano gli apparecchi e congegni per il gioco lecito ai quali sono o meno associati premi in denaro), **del citato art. 110**,
- è punito con la **sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 50.000** per ciascun apparecchio e la **chiusura dell'esercizio da 30 a 60 giorni**.